

INDICAZIONI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO

In vista degli adempimenti per la presentazione delle certificazioni relative al **Credito formativo**, anche se la scadenza prevista dalla legge è il 15 maggio 2004, a seguito della delibera del Collegio dei docenti del 25 febbraio 2004 si ritiene importante fornire alcune informazioni di chiarimento sulle procedure da seguire e sulle modalità di compilazione degli attestati affinché sia possibile da parte dei Consigli di classe prenderli in considerazione per l'eventuale attribuzione del credito formativo.

Legislazione di riferimento

Legge 10/12/1997 n° 425 istitutiva del nuovo esame di stato.

D.P.R. 23/07/1998 n° 323 in cui è riportato il Regolamento attuativo della Legge 425.

D.M. 24/02/2000 n° 49 concernente l'individuazione delle tipologie d'esperienze che danno luogo ai crediti formativi.

O.M. 4/02/2000, n° 31 recante le norme per lo svolgimento degli esami di stato.

Tenuto conto di:

1. **quanto riferiscono le Linee Guida per gli Esami di Stato, pubblicati dal MIUR nel novembre 2000**
“ Dal contesto normativo sopra richiamato si evince che le esperienze riconoscibili come crediti formativi debbono rispondere ad una serie di requisiti oggettivi, sia per quel che concerne i contenuti che per quel che attiene ai profili formali. La relativa valutazione, a seconda che si riferisca ai candidati interni o esterni, compete rispettivamente ai Consigli di classe e alle Commissioni esaminatrici”
2. **quanto previsto dal POF (Piano Offerta Formativa) per l'a.s. 2003-2004 (pp. 14-15)**

si invitano le studentesse e gli studenti del Polo liceale “P. Aldi” di Grosseto ad attenersi ai seguenti criteri per la presentazione delle certificazioni del credito formativo

“Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi... sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.” D.M. 452, art.1.

Tali esperienze devono

- 1) avere una rilevanza qualitativa;
- 2) tradursi in competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di stato, inerenti cioè
 - a) a contenuti disciplinari o pluridisciplinari previsti nei piani di lavoro dei singoli docenti o nel documento del consiglio di classe di cui all'art. 5 del D.P.R. 323,
 - b) o al loro approfondimento,
 - c) o al loro ampliamento,
 - d) o alla loro concreta attuazione;
- 3) essere attestate da enti, associazioni, istituzioni;
- 4) essere debitamente documentate, compresa una breve descrizione dell'attività, che consenta di valutarne in modo adeguato la consistenza, la qualità e il valore formativo.

In particolare per le esperienze seguenti ci si atterrà ai criteri indicati a fianco di ciascuna:

1. **Esperienza di lavoro:** significativa, coerente con l'indirizzo di studi frequentato e adeguatamente documentata (certificazione delle competenze acquisite e indicazione dell'Ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza)
2. **Esperienza di volontariato:** qualificata e qualificante, non occasionale, tale da produrre l'acquisizione verificabile di competenze o, comunque, un arricchimento di professionalità inerente all'indirizzo di studi frequentato.
3. **Educazione alle attività espressive:** documentata o da attestato di iscrizione (da almeno due anni) e di frequenza (con relativi esami sostenuti) a scuole di musica / conservatori riconosciuti o da menzione di merito, documentata, a concorsi regionali
4. **Lingue straniere:**
Sarà presa in considerazione la conoscenza di una lingua straniera di livello B1 o superiore purché certificata da un'Agenzia accreditata membro di ALTE (Associazione Europea di Esperti di Testing Linguistico)

5. **Attività sportiva:** subordinatamente all'impegno dimostrato nelle ore curricolari di Educazione Fisica, certificazione di aver svolto attività agonistica per almeno un anno continuo oppure di aver raggiunto, nella Federazione, titoli a livello provinciale (attribuzione “una tantum” del credito).
6. **E.C.D.L.** Il conseguimento della Patente Europea dà luogo all'attribuzione una tantum del credito al momento del conseguimento stesso

NOTA BENE

Ogni certificazione può dar luogo all'attribuzione del credito *una tantum*; non è possibile presentare lo stesso tipo di certificazione più di una volta.

Nello stesso anno scolastico il punteggio assegnato ad ogni certificazione sarà di 0,25 fino ad un massimo di 0,5 (è ovvio che in ogni caso saranno valutati al massimo due certificati per ogni anno scolastico). Questo punteggio andrà ad incrementare il credito scolastico ma, comunque, non potrà modificare la fascia del credito scolastico (prevista per legge – vedi POF p. 13) in cui si colloca la media dei voti riportata. Se dopo l'attribuzione del credito formativo, i decimi della media dei voti del credito scolastico saranno superiori allo 0,5 (es. 6,51 - 7,8 - 8,99) verrà attribuito il punteggio massimo previsto dalla fascia d'appartenenza; invece se i decimi della media dei voti sarà inferiore o uguale allo 0,5 (es. 6,50 - 7,3 - 8,1), verrà attribuito il punteggio minimo previsto dalla fascia d'appartenenza.

È IMPORTANTE RICORDARE CHE

- 1) **le certificazioni utili per l'attribuzione del credito formativo, acquisite a partire dal terzo anno scolastico del quinquennio e conseguite anche durante i mesi estivi, potranno comunque essere presentate nell'anno scolastico successivo.**
- 2) **Le certificazioni rilasciate da associazioni, imprese, ecc... private non possono essere autocertificate ma debbono essere autenticate dall'ente erogatore nel modulo che può essere scaricato dal sito web del laboratorio didattico in rete (<http://www.polliceale.it>) dal menù *Segreteria> moduli per gli studenti*.**

Grosseto, 11 aprile 2005

Il Collegio dei docenti

